

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI

Deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2023 DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) 2022/2024.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri

PREMESSO :

- che la legge 6.11.2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", impone che le singole amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza" e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- che il Responsabile anticorruzione deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT;
- che il Presidente dell'ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che l'approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è obbligatoria;
- che l'ANAC nell'orientamento n. 80 del 7 ottobre 2014 ha affermato che i collegi e gli ordini professionali sono enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale e, pertanto, sono sottoposti all'applicazione della legge n. 190/2012 e dei decreti attuativi;
- che con delibera n. 145 del 21 ottobre 2014 l'ANAC ha espresso parere positivo in merito all'applicazione della normativa anticorruzione di cui alla L. 190/2012 anche agli ordini professionali, richiamando
 - a) l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 che dispone "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI", e
 - b) l'art. 3, comma 1 del D.P.R. 68/1986 che prevede che, all'interno del comparto del personale degli enti pubblici non economici, rientra anche il personale degli ordini e dei collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
- che viene, dunque, ribadita l'appartenenza degli ordini alla categoria degli enti pubblici non economici, rendendo ad essi applicabile l'art. 1, comma 59 della L.190/2012 che sancisce che le disposizioni di prevenzione della corruzione (di cui ai commi da 1 a 57 del suddetto articolo) si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, nella cui classificazione rientrano, appunto, anche gli ordini professionali in quanto enti pubblici non economici;

EVIDENZIATO:

- che in data 24.11.2021, l'ANAC ha provveduto ad emettere la delibera n. 777 “riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali”;
- che con la predetta delibera l'ANAC ha stabilito che “gli ordini e i collegi professionali con meno di cinquanta dipendenti possano: ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge, adottare il PTPCT e, nell'arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore, in analogia con la semplificazione già prevista per i piccoli comuni (cfr. Approfondimento n. IV “Semplificazione per i piccoli comuni” della parte speciale dell'Aggiornamento 2018 al PNA e PNA 2019/2021, Parte II “I piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle p.a”, § 5). Tale facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico”;
- che appare opportuno, per i fini della presente delibera, richiamare la normativa prevista dall'ANAC per i piccoli comuni ed in particolare
 - a) in sede di aggiornamento 2018 al PNA, l'ANAC ha registrato, “specie per i Comuni molto piccoli”, difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e ha quindi ritenuto che “i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, [possano] provvedere all'adozione del PTPC con modalità semplificate” (ANAC delib. 1074/2018 pag. 153);
 - b) nel PNA 2019, par. 5, pag. 27, l'ANAC ha confermato che “solo i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPCT con modalità semplificate (cfr. parte speciale Aggiornamento PNA 2018, Approfondimento IV “Piccoli Comuni”, § 4. “Le nuove proposte di semplificazione”). In tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPC”;
- che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, quale organo di indirizzo politico dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, pertanto, può “adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, confermi il PTPC già adottato”;

RICHIAMATA:

- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
- la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA);
- la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 con la quale l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2017 del Piano;
- la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 con la quale l'ANAC ha varato l'aggiornamento 2018 del medesimo Piano nazionale anticorruzione;

- la delibera n. 1064 del 13.11.2019 con la quale l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- la delibera n. 777 del 24.11.2021 con la quale l'ANAC ha stabilito "proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali";
- la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri del 16.2.2022 di approvazione del PTPCT per gli anni 2022/2024;

DATO ATTO

che l'Ordine degli Avvocati di Velletri ha meno di cinquanta dipendenti;
che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri ha adottato la proposta di Piano Triennale Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 con deliberazione del 16.02.2022 e che nel corso dell'Anno 2022 non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute modifiche organizzative rilevanti né modificazione degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico";

PRESO ATTO

altresì, che nella relazione annuale anticorruzione 2022 del RPCT si evince che nel corso dell'anno 2022 non sono avvenuti fatti corruttivi o disfunzioni amministrative significative e non è stata evidenziata la necessità di adottare integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT già approvato;

EVIDENZIATO

pertanto, che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri intende confermare, per l'esercizio 2023, il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2022/2024;

DATO ATTO

che non occorre acquisire il parere del Tesoriere in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico – finanziaria – patrimoniale dell'Ente;

con votazione unanime espressa nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

- **DI PRENDERE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- **DI PRENDERE ATTO** della relazione redatta dal RPCT per l'anno 2022, oggetto di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione";
- **DI CONFERMARE** per l'esercizio 2023 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri del 16.02.2022 cui espressamente si rinvia, in quanto questo Ente ha meno di cinquanta dipendenti e nel corso dell'anno 2022 non si sono verificati fatti corruttivi né disfunzioni amministrative significative né modificazione degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico, ai sensi e per gli effetti della deliberazione ANAC n. 777 del 24.11.2021 e delibere ivi richiamate;
- **DI DARE ATTO** che il vigente PTPCT potrà essere soggetto ad eventuali integrazioni,

anche in corso d'anno, a seguito della implementazione dell'attività di mappatura dei processi più rilevanti ovvero nel caso si presenti la necessità di adeguarsi ad eventuali ulteriori deliberazioni o decisioni dell'ANAC o dalle altre autorità competenti e in presenza di modificazioni organizzative dell'ente;

- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet istituzionale dell'Ente all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione" unitamente al PTPCT che viene confermato.

Velletri 11.01.2023

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri

Avv. Lia Simonetti

Il Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri

Avv. Carlo Federico De Marco